

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE LAVORATORI UNITI
FRANCO BASAGLIA -
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MUGGIA TS VIA CADUTI
DELLA R.A.M.B. 5

Numero REA: TS - 69845

Codice fiscale: 00124570326

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-04-2023 - Statuto completo	2
--	---



LUCIANO PERRI
NOTAIO

Via Pierluigi da Palestrina 4, Trieste
Tel. 040 761132 - Fax 040 3472120
E-mail studio@notaiolucianoperrri.it

Allegato "B" al N. 5931 di Rep./N. 4805 di Racc.

STATUTO

della "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LAVORATORI UNITI FRANCO BASAGLIA –
impresa sociale" in sigla "CLU Basaglia"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE - È costituita con sede nel Comune di Muggia, la società cooperativa denominata "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LAVORATORI UNITI FRANCO BASAGLIA – impresa sociale" in sigla "CLU Basaglia".

La cooperativa potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici in Italia e all'estero con delibera dell'organo amministrativo.

ART. 2 - DURATA - La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria o anticipatamente sciolta a norma di legge.

ART. 3 - NORME APPLICABILI - Alla cooperativa si applicano le disposizioni dello statuto, del regolamento interno, le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di cooperative e di impresa sociale nonché le disposizioni previste dal Capo V, Titolo V del codice civile in materia di società per azioni in quanto compatibili.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni nonché del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, relativa al Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II°

SCOPO - OGGETTO

ART. 4 - SCOPO - La cooperativa, in quanto cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e per l'efficace realizzazione di tale scopo, considerate le necessità dei sottoindicati ambiti di intervento, la Cooperativa si propone di seguire le persone in tutte le loro fasi di integrazione nella comunità locale per mezzo dell'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti disponibili, attraverso:

1. lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate quali gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcoolisti, gli ex alcoolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, le altre persone a rischio o in stato di emarginazione segnalate dagli enti locali, dalle aziende sanitarie locali o dagli organi giudiziari e dal resto della compagine sociale, assolvendo dunque alla funzione sociale di difesa dell'occupazione (lett. b) art. 1 L. 381/1991);

2. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (lett. a) art. 1 L. 381/91);
considerando per l'effettivo raggiungimento degli scopi perseguiti, necessario il collegamento funzionale fra le attività di tipo b) e di tipo a) di cui all'art. 1 della Legge 381/91, nel rispetto delle condizioni organizzative previste dalla legge, anche di natura amministrativa, con la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate di tipo b) e di tipo a) ai fini della corretta applicazione della vigente normativa.

* * *

La cooperativa si propone pertanto

- di ottenere tramite la gestione in forma cooperativa continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci;
- di favorire la formazione professionale di tutti i soci mediante corsi, lezioni o qualsiasi altro strumento ritenuto idoneo all'apprendimento e all'aggiornamento della professione;
- promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci;
- sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione sociale e con finalità mutualistiche;
- di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attività, ai sensi della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112. nonché del D.Lgs. 20 luglio 2018 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni

La cooperativa, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, potrà istituire ed avvalersi di specifici comitati tecnici consultivi; potrà altresì costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale.

I lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate, siano essi soci o non soci, devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa, escludendo dal computo i soci volontari.

I lavoratori svantaggiati devono, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti terzi.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana vigente.

La tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile e rispetta il principio di parità di trattamento dei soci cooperatori.

Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318 (disposizione di attuazione del Codice Civile).

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente, di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano.

Gli scopi e l'oggetto sociale della Cooperativa vengono perseguiti nel rispetto delle previsioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 numero 231 anche attraverso l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex art. 6 comma terzo del medesimo Decreto Legislativo.

ART. 5 - OGGETTO - Considerato lo scopo mutualistico indicato all'art. 4 del presente statuto, al fine di favorire le persone che abbiano difficoltà ad acquisire

e/o mantenere le abilità necessarie ad una integrazione sociale soddisfacente, ad accedere e fruire dei diritti-opportunità "casa-istruzione-lavoro-socialità", la cooperativa sociale svolge le seguenti attività con riferimento a quanto indicato dalle lettere b) ed a) dell'art. 1 comma 1 della Legge n. 381/1991, così come integrate e modificate dall'art. 17 del D.Lgs. 3.07.2017 n. 112 e dall'art. 6 del D.Lgs. 20.07.2018 n. 95:

- con riferimento alla lettera B dell'art. 1 comma 1 della Legge 381/1991 l'attività di:

1. assumere lavori di pulizie generali e speciali, civili, industriali, ospedaliere e per industrie alimentari, rifacimento letti, pulizie di camerate, dormitori ed alloggi collettivi, pulizie e riordino mense, disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, defogliazione, demuscazione e interventi per la difesa dell'ambiente, pulizia locomotive, vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni, metropolitane, aeroporti e servizi di sgatteria per qualunque tipo di locale, sia esso ufficio, ambulatorio o altro, sia per conto di enti pubblici che privati;

2. assumere lavori di facchinaggio, manovalanza, manutenzioni edili, elettriche, stradali e meccaniche; progettazione, prefabbricazione, montaggio e smontaggio di impianti industriali, lavori di armamento ferroviario, carpenteria metallica, impianti esterni di illuminazione, cabine di trasformazione, impianti elettrostrumentali, progettazione, esecuzione, interventi di ottimizzazione, pronto intervento, gestione e manutenzione in genere di impianti termoidraulici, termici di ventilazione, di condizionamento ed elettrici, di acquedotti e di gasdotti; installazione, manutenzione, riparazione e trasformazione di impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore, impianti igienici, cucine, lavanderie, del gas e loro manutenzione; impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili; impianti di protezione antincendio, gestione e manutenzioni degli impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere; tinteggiatura e verniciatura di qualsiasi tipo; fornitura e posa in opera di sistemi di monitoraggio incendi boschivi;

3. assumere lavori di manovalanza, esecuzione, interventi di ottimizzazione, pronto intervento e manutenzione in genere con servizi di carpenteria e riparazioni su imbarcazioni e natanti; riparazione e manutenzione di cicli, motocicli, ciclomotori ed automezzi;

4. arredo urbano, esecuzione e manutenzione di aree verdi, sfalcio erba, diserbo, giardinaggio, coltivazione serre, vendita fiori e piante, giardinaggio nonché lavori affini ai predetti sia per conto di enti pubblici che privati;

5. gestione e manutenzione impianti esterni di illuminazione; costruzione e gestione impianti sportivi e ricreativi, installazione e manutenzione toponomastica, segnaletica e sicurezza stradale e ospedaliera, orizzontale e verticale;

6. costruzione e gestione parcheggi, autorimesse con servizio di lavaggio automezzi, manutenzione nei porti ed aeroporti;

7. organizzazione e gestione di concerti musicali, eventi culturali ed espositivi; organizzazione e gestione di agenzie viaggi e servizi turistici in genere, montaggio e smontaggio mostre, fiere ed esposizioni, con trasporti e traslochi di opere d'arte, servizio di assistenza e organizzazione fiere, mostre, congressi, convegni, incontri, ricevimenti, banchetti e cerimonie in genere;

8. servizio di rilevazione generale delle utenze, lettura contatori gas, acqua,

elettricità e telefono, distribuzione bollette e cartelli, agenzia di recapito, vuotatura e trasporto cassette postali e schede telefoniche, affissioni e riscossioni tributi per affissioni, rilevazione, gestione e riscossione di ogni e qualsiasi altro genere di tributo;

9. attività di legatoria, recupero e restauro materiali bibliografici, museografici ed oggetti d'arte, servizio di stampa "offset" e tipografia; servizi editoriali di vendita all'interno dei musei, nelle biblioteche ed archivi; fornitura di riproduzioni e recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;

10. gestione servizi di guardaroba, lavanderia, sartoria e piccoli lavori di manutenzione sartoriale su abiti, tessuti ed effetti piani, stireria e tintoria per ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati e noleggio di biancheria piana;

11. servizi di vigilanza, portierato, guardiania, sicurezza, telesicurezza, antirapina, antitaccheggio;

12. attività di raccolta, raccolta differenziata, preselezione, cernita, trasferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, innocuizzazione, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni classificazione e morfologia, o di loro frazioni separate, nonché di materie prime, seconde, a mezzo di contenitori, automezzi, attrezzature, impianti e tecnologie specifiche il tutto nel rispetto della normativa vigente; attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale con spazzamento di rifiuti urbani esterni, lavaggi, irrorazioni, disinfezioni, disinfestazioni, bonifiche, pulizia degli arenili, il tutto nel rispetto della normativa vigente;

13. assumere la gestione di mense e servizi di confezionamento pasti e di ogni altro servizio di ristorazione, gestione di spacci, "self-service", ristoranti, cucine, mense, "bar", pasticcerie, per scuole, ospedali, alberghi, ostelli, centri termali e/o turistici, per conto di enti pubblici e privati; esercizi di caffè, "snack bar", "ristoranti free-flow" e alla carta, gastronomie, centri di preparazione e confezionamento pasti, servizi di "catering", servizi generali e speciali di cucina e ristorazione;

14. trasporto merci per conto terzi e traslochi con montaggio e smontaggio mobili, trasporto combinato, trasporto unimodale e intermodale, di linea nazionale ed internazionale, di raccolta, interscambio e distribuzione; gestione di agenzie di spedizione, doganali e di recapito anche di valori e documenti; trasporto di persone, con o senza autista, in forma singola e collettiva; gestione di linee in concessione e servizi scolastici, sociali ed aziendali;

15. servizi di movimentazione merci e bagagli in porti, aeroporti, interporti, autostazioni e stazioni ferroviarie; gestione di merci per conto terzi in propri ed altrui magazzini; gestione di magazzini anche a temperature controllate, di centri di smistamento, distribuzione e di preparazione a servizio di industrie e reti di vendita; nolo mezzi meccanici ed attrezzature a servizio della movimentazione delle merci; realizzazione di reti logistiche a servizio di industrie; commercio e servizi e razionalizzazione di sistemi logistici esistenti; assunzione e gestione di terzizzazioni globali dei servizi a monte e a valle della produzione;

16. svolgere attività artigianali che consentano la realizzazione o il recupero di oggetti finalizzati alla vendita;

17. svolgere tutte le attività affini, complementari, connesse ed accessorie a quelle sopra menzionate;

18. organizzare e gestire qualsiasi attività che favorisca il reinserimento sociale ed i processi di riabilitazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 dello statuto;

19. attuare corsi di formazione professionale e studio aperti non solo alla compagine sociale ma anche a coloro che aspirano a farne parte;

20. la cooperativa inoltre si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

- con riferimento alla lettera A dell'art. 1 comma 1 della Legge 381/1991 così come integrato e modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 3.07.2017 n. 112 e dall'art. 6 del D.Lgs. 20.07.2018 n. 95, ai fini di agevolare e supportare l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate come sopra individuate, la Cooperativa, in via funzionale, si propone altresì di svolgere le seguenti attività nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni e delle persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia;

- gestione di strutture alloggio e comunità di accoglienza anche in collaborazione e/o convenzione con gli enti locali, la regione, le associazioni assistenziali e di volontariato sociale;

- gestione di case - abitazione in proprietà mutuale, divisa o indivisa, in usufrutto, in contratto nominale d'affitto a favore delle persone che versano in situazione di svantaggio come sopra definite;

- prestazione di servizi di assistenza domiciliare, servizi sociali e socio-sanitari in genere a favore delle persone in situazione di svantaggio come sopra definite;

- gestione di attività e servizi educativi a favore delle persone in situazione di svantaggio come sopra definite;

- progettazione, promozione e gestione di attività volte alla valorizzazione del concetto di socialità/affettività , con la realizzazione di reti sociali, culturali, affettive e di auto - aiuto;

- progettazione, promozione e gestione di attività terapeutiche, educative, culturali, di formazione professionale e di inserimento lavorativo rivolte alle persone in situazione di svantaggio come sopra definite;

- gestione, in forma stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi, di servizi socio - sanitari di trasporto, accompagnamento e sostegno, anche con automezzi speciali, orientati ai bisogni di persone in situazione di svantaggio come sopra definite.

* * *

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 385/93, Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e loro successive modificazioni ed integrazioni e di ogni altra normativa tempo per tempo vigente potrà:

- compiere operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliare di qualsiasi specie nonché operazioni finanziarie - non nei confronti del pubblico, ed in via non prevalente - (esclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito) e di "leasing" compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi ed anche nell'interesse di terzi;

- assumere - non nei confronti del pubblico, ed in via non prevalente - partecipazioni o cointeressenze in altre società di capitali od enti, consorzi e persone giuridiche, anche con la qualifica di impresa sociale, aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio ai quali potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;

- assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, anche aventi la qualifica di imprese sociali, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

- costituire o partecipare a consorzi, raggruppamenti o associazioni di imprese per la partecipazione a gare d'appalto, ad altri contratti pubblici e privati per l'assunzione di concessioni;

- aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile;

- anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni, contratti di programma, accreditamento e/o atti di qualsiasi altra forma negoziale, purché finalizzati alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate socie della cooperativa.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare alle disposizioni dell'art. 1 commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive integrazioni e modificazioni, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV° del presente statuto.

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI - Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di attività della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto del principio di non discriminazione, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, il Consiglio di Amministrazione può ammettere soci appartenenti alla categoria speciale coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria speciale dei soci coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio appartenente alla categoria speciale;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

- le azioni che il socio appartenente alla categoria speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento di quanto previsto per i soci ordinari.

Ai soci appartenenti alla categoria speciale può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 26, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci appartenenti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio appartenente alla categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla

delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio appartenente alla categoria speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicheranno le norme previste dal regolamento interno vigente.

Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito Regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4, comma 7, del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

La cooperativa potrà ammettere come soci le persone svantaggiate di cui all'art. 4 L. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni che, a norma del secondo comma del citato art. 4, devono rappresentare la percentuale dei lavoratori della cooperativa ivi stabilita e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci. Possono, altresì rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non potranno essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quelle esercitate dalla cooperativa o vi abbiano interessenze dirette.

ART. 7 - AMMISSIONE NUOVI SOCI - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, ragione sociale, codice fiscale, partita Iva, residenza e data di nascita, sede legale e rappresentanza sociale;

a) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e - se socio lavoratore - la volontà di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4, comma 7 del presente statuto e con l'apposito regolamento;

c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2, Legge 381/1991 e sue modifiche ed integrazioni, oltre ai dati contenuti all'art. 6, dovrà essere

determinata in modo specifico la natura volontaristica del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, nel rispetto degli obiettivi dello scopo mutualistico e dell'attività economica svolta, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento prevista dall'articolo 5 del presente statuto o dalla categoria dei soci volontari.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui al soggetto proponente verrà comunicato l'accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno alla relativa annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà motivare la deliberazione e comunicarla entro sessanta giorni agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, il proponente può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da azioni che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

ART. 9 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI - I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

È fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esercitino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 11 - RECESSO - Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore che:

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, se socio lavoratore:

a. subordinato

1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 12 punto 4, lett. a. 5;

b. diverso da quello subordinato

1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa;

d) se socio volontario, abbia cessato in via definitiva la propria attività presso la cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla cooperativa con lettera raccomandata ed avviso di ricevimento. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con avviso di ricevimento, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale e mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, lettera c), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto dalla comunicazione - spedita con le forme indicate ai precedenti capoversi - della delibera del Consiglio di Amministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

ART. 12 - ESCLUSIONE - L'esclusione può essere pronunciata dal Consiglio di

Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio: _____

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società; _____
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito; _____
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6; _____
- 4) se socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro: _____
 - a. subordinato _____
 1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa _____
 2. per mutuo consenso _____
 3. per dimissioni, anche in periodo di prova _____
 4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo _____
 5. per perdita, cessazione, revoca o termine di contratto di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro _____
 - b. diverso da quello subordinato _____
 1. per mutuo consenso _____
 2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore _____
 3. per grave inadempimento contrattuale da parte del socio lavoratore _____
- 5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge; _____
- 6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale; _____
- 7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e per gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; _____
- 8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione e scadenza dei termini di adempimento; _____
- 9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; _____
- 10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali; _____
- 11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa; _____
- 12) se socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa. _____

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. _____

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale e mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di esclusione. _____

Contro la delibera di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. _____

ART. 13 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE - Le deliberazioni di accoglimento del recesso e di esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. _____
Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a _____

provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'articolo 45 del presente statuto.

I soci che intendessero ricorrere contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE - I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 26 ed art. 27 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si è sciolto il rapporto sociale, e la quota restituita può essere eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 6 (sei) mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Per le azioni assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali se di competenza, può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 15 - DECESSO DEL SOCIO - In caso di morte del socio lavoratore gli eredi o legatari conseguono il diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risultino gli aventi diritto.

ART. 16 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI - I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ART. 17 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI - Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e

finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

ART. 18 - SOCI SOVVENTORI - Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

ART. 19 - CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI - I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento).

ART. 20 - ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO SOVVENTORE - L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione motivata dal Consiglio di Amministrazione del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del Codice Civile;
- d) la durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea straordinaria.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli ivi compresa la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 comma 1 del Codice Civile.

ART. 21 - DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI - A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.

A ciascun socio sovventore persona giuridica non potranno essere attribuiti più di

cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato, voti spettanti in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati secondo i criteri stabiliti dall'assemblea nella delibera di emissione.

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio sovventore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2°, del codice civile.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nell'assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da questi portati.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

ART. 22 - OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI - Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci lavoratori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

I soci sovventori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 23 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI - Il recesso dei soci sovventori spetta nei casi di cui all'art. 2437 seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma della lettera d), dell'art. 20 dello statuto.

In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso dovrà avvenire secondo le modalità di cui agli art. 2437 bis e seguenti, per un importo corrispondente al valore nominale.

Nel caso di scioglimento della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

ART. 24 - POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA - Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del presente statuto ed all'art. 5, L. 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 5 della L. 59/92 e sue modifiche ed integrazioni.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Il valore di ciascuna azione è Euro 500,00 (cinquecento).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea straordinaria dei soci, prima della loro emissione, che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale, fermo restando che il tasso di remunerazione delle azioni non potrà essere superiore a due punti rispetto ai limiti previsti per i dividendi di cui alla lettera a), dell'art. 2514 del Codice Civile.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 25 - PATRIMONIO SOCIALE - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 103,29 (centotré virgola ventinove);

b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento) destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 5 del presente statuto;

c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 500,00, finalizzato alle attività di cui al precedente art. 24;

d) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 27;

e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

f) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del Codice Civile è esclusa l'emissione dei titoli.

ART. 26 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E RISTORNI - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla

redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge, tenendo conto della necessaria separazione delle gestioni relativamente alle attività esercitate. _____

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. Si applica, in ogni caso, la disposizione di cui all'articolo 111-septies disp. att. e trans. del codice civile. _____

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. _____

Nel caso sia omessa a termini di legge la relazione sulla gestione, le informazioni sopra richieste dovranno essere fornite nella nota integrativa. _____

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. _____

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione adottata prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni. _____

Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. _____

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto del presente statuto, del relativo regolamento e nel rispetto dei limiti delle condizioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. _____

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui al precedente comma effettuato dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve essere proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 codice civile, e che in linea generale possono consistere in attribuzioni di capitale e/o maggiorazioni retributive per i soci lavoratori. _____

Nel rispetto della normativa vigente il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere annualmente e depositare, presso il Registro delle Imprese, il bilancio sociale, compilato secondo le linee definite dalle disposizioni legislative nazionali e regionali in vigore ai sensi del D. Lgs 112/2017 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte della Cooperativa. _____

ART. 27 - DESTINAZIONE DELL'UTILE - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo: _____

- a) una quota non inferiore al trenta per cento alla riserva legale; _____
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge; _____
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e _____

secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia; _____

d) un'eventuale quota quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire fra i soci: _____

1) ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; _____

2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa che siano soci cooperatori, in misura non superiore a quanto stabilito nella precedente lettera d), punto 1, aumentata fino a due punti; _____

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali; _____

f) quanto residua alla riserva straordinaria. _____

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio residui sia devoluta alla riserva legale o a quella straordinaria, entrambe indivisibili ed irripartibili sia durante la vita sociale che all'atto dello scioglimento della Società. _____

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETÀ

ART. 28 - ORGANI SOCIALI - Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale. _____

Sono organi della società: _____

a) l'assemblea dei soci; _____

b) il Consiglio di Amministrazione; _____

c) il Collegio Sindacale, se nominato; _____

d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa. _____

SEZIONE I^ - ASSEMBLEA

ART. 29 - CONVOCAZIONE - Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. _____

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro: _____

a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; _____

b) pubblicazione sul quotidiano "Il Piccolo" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; _____

c) avviso inviato ai soci con raccomandata con ricevuta di ritorno almeno otto giorni prima dell'assemblea al domicilio risultante dal libro dei soci; _____

d) consegna a mani ai soci dell'avviso di convocazione o comunque con ogni altro mezzo, anche telematico, idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'assemblea. _____

In mancanza dell'adempimento a suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. _____

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella _____

obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, fra cui, a titolo esemplificativo:

a) la pubblicazione su stampa nazionale o locale almeno quindici giorni prima dell'adunanza;

b) la pubblicazione sul periodico "La Cooperazione Italiana", almeno quindici giorni prima dell'adunanza;

c) l'affissione presso la sede legale ed invito ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera semplice, ovvero tramite giornalino, nel domicilio risultante dal libro soci;

d) la comunicazione a mezzo posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo di posta elettronica dei soci risultante dal libro dei soci.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o centottanta giorni secondo quanto previsto nel precedente articolo 26, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale nei casi di cui all'art. 2406 c.c. o da tanti soci che costituiscano almeno un decimo degli aventi diritto di voto.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque entro trenta giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 30 - ASSEMBLEA ORDINARIA - L'assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;

2) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017 e successive modifiche ed integrazioni

2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nell'articolo 36 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;

3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;

4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;

5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del codice civile, secondo quanto previsto nell'art. 42 del presente statuto e determina il corrispettivo relativamente all'intera durata dell'incarico;

6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex articolo 2409 bis del Codice Civile;

7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

9) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;

10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati nel rispetto della legge;

11) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

L'assemblea ordinaria delibera inoltre su ogni altra materia ad essa attribuita dalla legge e dal presente statuto.

ART. 31 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA - L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle materie riservate espressamente dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 32 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto di voto;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati.

ART. 33 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA - Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.

Ogni socio cooperatore, persona fisica o persona giuridica, ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto, appartenente alla medesima categoria di socio, che non sia amministratore o sindaco, o dipendente della società, né altri soggetti cui è fatto espressamente divieto dalla legge, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che

collaborano nell'impresa.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 34 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea a maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e certifica i risultati delle votazioni attestandone gli esiti in apposito processo verbale.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 35 - ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA - L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi. Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

SEZIONE II^ - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 36 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA - Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di cinque ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza degli amministratori è scelta fra soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori sono dispensati dal presentare cauzione.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori potranno essere rieletti, secondo i limiti di mandato stabiliti dalle norme vigenti.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del Codice Civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal

presente statuto. In base a tale condizione gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente se non vi ha già provveduto l'assemblea, e può delegare, determinandone nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Agli amministratori delegati spetta la rappresentanza sociale nei limiti della delega loro conferita.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono, almeno ogni centottanta giorni, al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle eventuali controllate.

Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Si applicano ai consiglieri di amministrazione le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile in materia di divieto di concorrenza ed all'art. 2382 del Codice Civile relativamente alle cause di ineleggibilità e decadenza.

ART. 37 - COMPETENZA E RIUNIONI - Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari, documentando la condizione di prevalenza mutualistica, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- d) redigere il bilancio sociale
- e) elaborare i regolamenti interni previsti dallo statuto;

f) redigere i programmi aziendali; _____

g) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale; _____

h) autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari; _____

i) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché in favore di altre cooperative; _____

l) designare procuratori e determinarne i relativi poteri; _____

m) assumere, nominare e licenziare il personale della cooperativa in tutte le categorie fissando le mansioni e la retribuzione; _____

n) conferire specifiche deleghe ai consiglieri in materie che sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, definendone i limiti ed i controlli; _____

o) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci. _____

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Rientrano tra i compiti del Presidente: _____

- il coordinamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione; _____
- provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. _____

Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi processi verbali: _____

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; _____
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; _____
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; _____
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. _____

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. _____

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. _____

La parità di voti nelle deliberazioni comporta la reiezione della proposta. _____

Le votazioni sono palesi. _____

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, ove nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. _____

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di _____

Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità alla legge ed allo statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 38 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea ordinaria.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo organo di amministrazione.

ART. 39 - PRESIDENTE - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque stato e grado di giurisdizione.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

SEZIONE IIIA - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 40 - COLLEGIO SINDACALE - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA - Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea a norma del precedente art. 30, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 41 - COMPETENZA E RIUNIONI - Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare Sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art.111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

ART. 42 - CONTROLLO CONTABILE - Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409 bis, terzo comma, del Codice Civile l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale ove questo sia nominato.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il soggetto incaricato del controllo contabile dovrà in ogni caso rispondere ai requisiti di legge.

Nel caso di società di revisione i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal presente articolo si applicano sia con riferimento ai soci della medesima che per i soggetti incaricati della revisione. Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 43 - SCIoglimento - Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente

Statuto.

Negli altri casi di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso il registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze di cui al precedente art. 32, ultimo comma, disporrà in merito a:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste all'art. 32 ultimo comma, del presente statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere dalla società cooperativa.

ART. 44 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE - In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;

b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;

c) il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati.

ART. 45 - CLAUSOLA ARBITRALE - Le eventuali controversie che sorgessero tra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da Amministratori e Sindaci o Revisori (se nominati), ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché quelle relative al recesso ed esclusione dei soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente della Camera di Commercio di Trieste; l'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

ART. 46 - DISPOSIZIONI FINALI - Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 C.

C.: _____

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; _____
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; _____
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; _____
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; _____
- così come quelle di cui agli artt. 25, 26, 27 e 44 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. _____

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile, delle leggi speciali sulla cooperazione nonché delle imprese sociali di cui al D. Lgs. 112/2017 in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. _____

F.to: Ivan Brajnik _____

F.to: LUCIANO PERRI - NOTAIO _____

[illegible]